

Roma, 27 Gennaio 2016

CIRCOLARE N. 05/2016

Prot. 11/2016
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: Maxi ammortamenti per i beni strumentali nuovi.

La legge di stabilità 2016 introduce un'agevolazione, all'art. 1, commi da 91 a 94 e 97, rivolta alle imprese e lavoratori autonomi volta a incentivare investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016. In particolare la Finanziaria 2016 prevede di incrementare il costo di acquisizione nella misura la 40% al solo fine di dedurre maggiori quote di ammortamento/canoni di leasing.

SOGGETTI INTERESSATI

La disposizione in esame riguarda:

- i titolari di reddito d'impresa;
- esercenti arti e professioni.

GLI INVESTIMENTI

L'incremento del 40% del costo di acquisizione riguarda gli investimenti:

- in **beni strumentali nuovi**, acquistati dal produttore o dal commerciante del bene o comunque mai utilizzati da nessuno;
- effettuati nel **periodo 15.10.2015 – 31.12.2016**.

Modalità di acquisizione:

- acquisto
- leasing
- produzione in economia

Si ritiene che l'agevolazione:

- spetti anche per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46;
- spetti anche per i beni realizzati in economia e mediante contratto di appalto;
- non sia applicabile con riferimento ai beni utilizzati sulla base di un contratto di noleggio. In tal caso la maggiorazione opera in capo al soggetto concedente.



In riferimento al **periodo di effettuazione dell'investimento**, le **spese di "acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale"**.

Va infine considerato che per fruire dell'agevolazione è **necessaria l'entrata in funzione del bene**; infatti, l'ammortamento decorre, ai sensi dell'art. 102, TUIR, dalla data in cui si verifica tale evento. Così, pertanto, per i beni acquistati nel 2015 (dal 15.10), al fine di poter determinare l'ammortamento 2015 sul costo maggiorato del 40% è necessario che gli stessi siano entrati in funzione entro il 31.12.2015.

BENI ESCLUSI

Sono esclusi:

- i beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%
- in fabbricati e costruzioni
- nei beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali	Condutture	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali	Condutture	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicaz.	Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

IL MECCANISMO

L'agevolazione in esame consiste nella **maggiorazione del 40% del costo del bene**.

Al costo maggiorato del bene devono essere applicati gli ordinari coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31.12.88.

La disposizione in esame opera ai **solì fini delle imposte sui redditi** (IRPEF / IRES), e pertanto non ha alcun effetto ai fini IRAP.

Per i **beni in leasing** la maggiorazione, opera:

- sulla quota capitale dei canoni.
- sul prezzo di riscatto, per il calcolo delle quote di ammortamento dopo aver riscattato il bene. A tal proposito va evidenziato che ai fini della maggiorazione rileva la data di stipula del contratto di leasing e non quella di riscatto del bene.
-

VEICOLI A DEDUCIBILITA' LIMITATA

Con riguardo agli investimenti in veicoli nuovi effettuati nel predetto periodo, oltre all'incremento del 40% del costo di acquisizione, è previsto **l'aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità** di cui all'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR. In particolare:

Tipologia beni	Limite ordinario	Limite maggiorato (+40%)
AUTOVETTURE	18.075,99	25.306,39

Considerato il richiamo alla lett. b) del citato art. 1, **l'incremento del 40% non opera per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti** per la maggior parte del periodo d'imposta, disciplinati dalla lett. b-bis).

Resta invariata la percentuale di deducibilità dei costi (ammortamenti, carburanti, manutenzioni e riparazioni, ecc.) relativi agli autoveicoli, fissata in misura pari al 20%.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'incremento del costo del bene ha **rilevanza esclusivamente fiscale**.

Lo stesso, pertanto, avendo natura extracontabile, **non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio**.

Di conseguenza, per la fruizione dell'agevolazione, in deroga al principio della previa imputazione dei costi a Conto economico, dovrà essere **operata una variazione in diminuzione nel Mod. UNICO**.



RILEVANZA DEL MAGGIOR VALORE

Come accennato, la **maggiorazione del costo** opera **esclusivamente** ai fini del calcolo delle **quote di ammortamento / canoni di leasing**.

Di conseguenza, detta agevolazione **non ha alcun effetto**:

- in sede di cessione del bene; la plus / minusvalenza sarà determinata con riferimento al costo non ammortizzato individuato senza considerare i maxi-ammortamenti derivanti dall'applicazione della maggiorazione del 40;
- ai fini del limite di deducibilità delle spese di manutenzione, pari al 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili all'1.1;
- in caso di cessione del contratto di leasing, ai fini della determinazione della relativa sopravvenienza attiva.

Inoltre, l'incremento di costo, per espressa previsione normativa, è **irrilevante ai fini dell'applicazione degli studi di settore** (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali).

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo distinti saluti.

S.E. ed O.

Il Consigliere delegato alla Tesoreria
Dott. Marco Caviglioli

